

PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che "È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."
- La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione ...". La Legge n.104, chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009).
- Indicazioni per l'inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 agosto 2013.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- D.I. n.182/2020 - Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. e successive modifiche e integrazioni.

ATTIVITÀ	DOCENTE/I COINVOLTI	TEMPI	PROCEDURE
Contatto con la scuola di provenienza dell'alunno per informazioni	F.S Disabilità e F.S. Star bene a scuola	Durante l'estate antecedente l'inizio dell'anno scolastico	I docenti prendono contatti con la scuola di provenienza dello studente per avere dati informativi e per contattare la sua famiglia
Studio del fascicolo personale dell'alunno relativo all'anno scolastico precedente	Insegnante di sostegno della classe	Inizio anno scolastico	L'insegnante di sostegno richiede alla Segreteria didattica il fascicolo personale dell'alunno relativo all'anno scolastico precedente per la consultazione e lo studio del caso.

Osservazione alunno	Insegnante di sostegno e Cdc	Inizio anno scolastico	L'insegnante di sostegno e il Cdc individuano gli strumenti, le modalità e i tempi di osservazione dell'alunno per la rilevazione della situazione iniziale.
Contatti della FS Disabilità con il servizio di UONPIA (ASL Fe)	FS disabilità	Entro 31 ottobre	Definizione di un possibile calendario di incontri GLO per ogni classe dell'Istituto in cui è presente uno studente con disabilità.
GLO e approvazione del PEI	Insegnante di sostegno, docente coordinatore e docenti del Cdc	Sono previsti due/tre incontri durante l'anno scolastico, così distribuiti (secondo la disponibilità del servizio): 1° inizio anno (entro 31/10) 2° termine (entro il 30 aprile) 3° fine anno (entro il 30/06)	L'insegnante di sostegno della classe, sulla base del calendario condiviso dalla FS, convoca il GLO di norma a distanza. Gli incontri possono essere effettuati anche con scadenze diverse da quelle indicate secondo le esigenze degli insegnanti e in accordo con l'UONPIA Finalità incontri: 1° presentazione alunno e raccolta indicazioni per condivisione e approvazione del PEI; 2° verifica andamento ed eventuale modifica del PEI; 3° resoconto e valutazione generale del lavoro effettivamente svolto e previsione linee guida per il progetto dell'anno successivo. Richiesta del numero di ore di sostegno per il successivo a.s.

			<p>L'insegnante di sostegno, per ogni incontro effettuato, stende un verbale su quanto concordato</p> <p><u>IL PEI viene approvato dal GLO e ratificato dal Cdc.</u></p> <p><u>Il documento va firmato da tutti i docenti del Cdc.</u></p> <p>il docente di sostegno deposita entro il 30 giugno il PEI con le integrazioni finali e la copia completa di firme in segreteria didattica.</p>
Progetti educativi integrativi in collaborazione con enti del territorio	Insegnante di sostegno e insegnanti del Cdc.	All'inizio dell'anno scolastico, entro la fine di dicembre.	<p>I docenti elaborano un eventuale progetto in collaborazione con altri enti/associazioni specificando obiettivi, finalità, tempi (calendario con date indicative interventi), modalità di documentazione e verifica, risorse materiali e personali coinvolte.</p> <p>Il progetto va pianificato sulle esigenze del singolo studente e sottoposto all'attenzione della funzione strumentale specifica.</p> <p>Il documento va presentato al Consiglio di Classe.</p>
Valutazione intermedia e finale	Insegnante di sostegno e insegnanti del Cdc	Fine primo quadrimestre e fine anno scolastico	<p>Tutte le valutazioni, sia quelle delle singole discipline sia quelle del comportamento, devono essere coerenti con quanto progettato nel PEI dell'alunno.</p>

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il GLO definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere le stesse rispetto a quelle della classe, equipollenti o differenziate in relazione alla tipologia di PEI progettata. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive concorrono a definire le competenze raggiunte. È opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il secondo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10, D.L.VO. n°62.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti con disabilità, in sede d'esame, possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI.

Nella scuola secondaria di secondo grado, gli studenti con disabilità che svolgono una programmazione non conforme alle Linee Guida e alle indicazioni Nazionali, non conseguono il diploma finale, bensì una Certificazione di competenze.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del secondo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.